

## COSTITUZIONE DELLA « CARITAS ITALIANA »

*Con lettera n. 1728/71 del 20-VII-1971 la Segreteria Generale ha fatto già pervenire a tutti i Membri della C.E.I. copia dei documenti relativi alla costituzione della « Caritas Italiana » deliberata dalla VII Assemblea Generale nella sessione del 14-XI-1970.*

### **Decreto di erezione**

PROT. N. 1727/71

La Conferenza Episcopale Italiana, in ossequio al precetto divino della carità verso Dio e verso gli uomini, come massimo e primo comandamento del Cristianesimo, avendo ben presenti le direttive conciliari ed il coerente magistero Pontificio, memore di un passato della Chiesa in Italia, sempre ricca di iniziative verso gli umili e i provati dalla sventura, ritiene necessaria la costituzione di una speciale organizzazione da chiamarsi « Caritas Italiana » per promuovere, coordinare le attività caritative in Italia.

Col presente decreto pertanto la Conferenza Episcopale Italiana intende erigere, ed erige di fatto la « Caritas Italiana » quale organo ecclesiale, di cui la natura, le strutture centrali e periferiche e gli organi direttivi sono stabiliti nello Statuto allegato.

+ ANTONIO CARD. POMA, *Presidente*

Roma, 2 Luglio 1971

## **Statuto provvisorio**

*Art. 1* — La Caritas Italiana è l'organismo istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana per favorire l'attuazione del precetto evangelico della carità nella comunità cattolica italiana e nelle singole comunità diocesane, in forme consone ai tempi e ai bisogni.

La Caritas Italiana ha sede in Roma.

*Art. 2* — In particolare la Caritas Italiana, persegue questi scopi:

*a)* sensibilizzare le Chiese locali ed i singoli cristiani al senso della carità e al dovere di promuovere attività caritative ed assistenziali;

*b)* coordinare le iniziative assistenziali sul piano nazionale;

*c)* promuovere studi e ricerche su materie e problemi assistenziali, specie in rapporto alle esigenze pastorali della situazione italiana;

*d)* favorire la formazione del personale sia professionale che volontario, che si dedica alle opere assistenziali e caritative;

*e)* organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;

*f)* contribuire allo sviluppo umano e sociale dei Paesi del terzo mondo con aiuti economici e con prestazioni di servizio, specialmente con formule continuative e con iniziative stabili.

*Art. 3* — La Caritas Italiana ha organi centrali e periferici.

Gli organi centrali sono:

— la Presidenza

— il Consiglio Nazionale

— il Collegio dei Sindaci

Gli organi periferici sono:

— la Delegazione regionale

— la Caritas diocesana o Opera diocesana di assistenza.

*Art. 4* — La Presidenza è formata:

— dal Presidente

— da due Vice Presidenti

— dall'Amministratore.

La Presidenza:

*a)* coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente Statuto;

*b)* redige i programmi di attività che sottopone annualmente alla approvazione del Consiglio Nazionale;

*c)* adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;

- d)* in casi di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, i quali devono essere sottoposti al Consiglio nella prima riunione;
- e)* nomina il Segretario, il quale partecipa alle riunioni di Presidenza;
- f)* delibera sull'ordinamento interno degli Uffici.

*Art. 5* — Il Presidente della Caritas è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana su presentazione del Consiglio Nazionale.

Il Presidente:

- a)* rappresenta legalmente la Caritas Italiana;
- b)* convoca e presiede le riunioni della Presidenza e del Consiglio Nazionale, e ne attua le deliberazioni;
- c)* in casi di urgenza e necessità adotta i provvedimenti di competenza della Presidenza, i quali devono essere sottoposti al Consiglio nella prima riunione;
- d)* può delegare parte delle sue attribuzioni ai Vice Presidenti.

*Art. 6* — Il Consiglio Nazionale si compone di 9 membri, eletti dai Delegati regionali.

Il Consiglio Nazionale:

- a)* elegge i due Vice Presidenti e l'Amministratore;
- b)* approva i programmi di attività predisposte dalla Presidenza;
- c)* approva i bilanci annuali;
- d)* delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione.

*Art. 7* — Il Collegio dei Sindaci è eletto dai Delegati regionali. E' composto di tre membri, il più anziano dei quali ha la funzione di Presidente.

Il Collegio dei Sindaci:

- a)* è garante della gestione amministrativa dell'Ente;
- b)* controlla le operazioni finanziarie;
- c)* accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d)* redige annualmente la sua relazione scritta che presenta al Consiglio Nazionale.

*Art. 8* — I Delegati regionali sono nominati dalle Conferenze Regionali su proposta dei Presidenti delle Opere Diocesane di Assistenza. Essi hanno il compito di cooperare con i medesimi all'attuazione delle finalità della Caritas nell'ambito delle regioni, secondo le peculiari esigenze locali.

*Art. 9* — La Caritas Italiana, per le sue attività periferiche, si avvale delle Opere Diocesane di Assistenza (cfr. art. 3) dirette da un Presidente, il quale è nominato dall'Ordinario.

*Art. 10* — Le O.D.A., nell'impostazione della propria attività, operano in armonia con gli indirizzi generali della Caritas, e in una comune prospettiva dei problemi.

*Art. 11* — I rapporti della Caritas Italiana con la C.E.I. saranno determinati anche da apposite norme.

*Art. 12* — La Caritas Italiana mantiene rapporti di intesa e collaborazione con gli Organismi assistenziali italiani; in modo particolare con quelli di ispirazione cattolica, specie con le Commissioni e le Consulte per l'Assistenza sociale, nei loro vari livelli.

*Art. 13* — La Caritas Italiana aderisce alla « Caritas Internationalis ».

*Art. 14* — La Caritas Italiana trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:

- a) dalle offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune;
- b) dalle raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
- c) da eventuali donazioni ed oblazioni di enti e persone.

*Art. 15* — Tutte le cariche hanno la durata di un triennio e possono essere riconfermate.

*Art. 16* — La estinzione della Caritas Italiana potrà essere deliberata dalla C.E.I., la quale disporrà anche per la devoluzione del patrimonio ad altre attività assistenziali.

N.B. — Il presente Statuto è approvato « ad experimentum ».

\* \* \*

*La Presidenza della C.E.I., in data 6-VII-1971 ha proceduto alla nomina di un Gruppo dirigente con il compito di avviare le attività della « Caritas Italiana ».*

*Sono stati chiamati a far parte del Gruppo: Mons. GIOVANNI NERVO, della Diocesi di Padova; Mons. CARLO MURATORE, della Diocesi di Alba; Mons. GIULIO SALMI, dell'Archidiocesi di Bologna.*

*Il Gruppo è presieduto da Mons. Nervo; la segreteria è affidata a Mons. Muratore.*

## **PREGHIERA UNIVERSALE PER IL SINODO DEI VESCOVI**

*Documenti trasmessi dalla Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera n. 2148/71 del 26-VIII-1971,*

SEGRETERIA DI STATO — PROT. N. 192108 — DAL VATICANO, 23-VIII-1971. Rev.mis Dominis Praesidibus Conferentiarum Episcopalibus.

Reverendissime Domine,

Ad Summum Pontificem perlatum est, quarundam Nationum Episcopales Conferentias sibi concreditum advocasse clerum populumque christianum, ut peculiare preces, prae-